

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/731 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2017

che modifica i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato per i prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ definisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, compresi i bovini domestici, e di determinate partite di carni fresche destinate al consumo umano, comprese le carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici.
- (2) L'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X) e un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (BOV-Y). L'allegato II, parte 2, di detto regolamento contiene un modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci) (BOV) e un modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (*Ovis aries*) e di caprini domestici (*Capra hircus*) (OVI). In tali modelli di certificati veterinari figurano garanzie in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 320.

⁽³⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GUL 126 del 14.5.2016, pag. 13).

- (4) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 contiene, nella parte III, un modello di certificato per le importazioni di gelatina destinata al consumo umano (GEL), nella parte IV un modello di certificato per le importazioni di collagene destinato al consumo umano (COL), nella parte V un modello di certificato per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano (RCG) e nella parte VI un modello di certificato per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano (TCG). In tali modelli di certificati veterinari figurano garanzie in relazione alla BSE per i prodotti di origine bovina, ovina e caprina.
- (5) Il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione ⁽¹⁾ fissa, tra l'altro, condizioni di certificazione sanitaria per importare nell'Unione di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano o per consentirne il transito attraverso di essa.
- (6) L'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 contiene il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano. In tale modello di certificato sanitario figurano garanzie in relazione alla BSE per i prodotti di origine bovina, ovina e caprina.
- (7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato IX, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di bovini per quanto riguarda la BSE mentre il capitolo C di detto allegato stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini per quanto riguarda la BSE.
- (8) Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione ⁽³⁾. Tali modifiche chiariscono, tra l'altro, le disposizioni di cui all'allegato IX, capitoli B e C, del regolamento (CE) n. 999/2001. Esse prevedono inoltre la modifica dell'obbligo di cui all'allegato IX, capitolo C, di detto regolamento secondo il quale, qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse di bovini deve recare una striscia blu. Tale modifica prevede che, qualora tale rimozione sia richiesta per i prodotti di origine bovina importati nell'Unione, l'etichetta debba invece recare una striscia rossa.
- (9) In particolare, il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396, consente l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi con un rischio trascurabile di BSE, secondo quanto stabilito all'allegato IX, capitolo C, sezione B, di detto regolamento, anche quando tali prodotti sono ottenuti da materie prime provenienti da paesi con un rischio controllato o indeterminato di BSE, purché da tali materie prime sia stato rimosso il materiale specifico a rischio.
- (10) I modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y di cui all'allegato I, parte 2, e i certificati BOV e OVI di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati veterinari GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 dovrebbero pertanto essere modificati per tener conto delle prescrizioni relative alle importazioni di bovini e di carni fresche di bovini, ovini e caprini nonché di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il regolamento (UE) n. 28/2012.
- (12) Il regolamento (UE) 2016/1396 dispone che le modifiche da esso apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2017.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).

- (13) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di bovini, ovini e caprini vivi, di carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici, di gelatina, di collagene, di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano, nonché di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e al regolamento (UE) n. 28/2012 nelle versioni applicabili prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

1. Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di bovini, ovini e caprini vivi accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e di partite di carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

2. Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di gelatina destinata al consumo umano, di collagene destinato al consumo umano, di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano, accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II, rispettivamente parti III, IV, V e VI, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

3. Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:

1) nell'allegato I, la parte 2 è così modificata:

a) il modello di certificato veterinario BOV-X è così modificato:

i) nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:

«II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti animali:

i) i casi di BSE;

ii) i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme ai casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; oppure

iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;

(¹) (²) [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(¹) (³) o [b] gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(¹) (⁴) o [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.];

ii) nella parte II delle note, le note 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«(²) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

(³) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

(⁴) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

b) il modello di certificato veterinario BOV-Y è così modificato:

i) nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:

«II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti animali:

i) i casi di BSE;

- ii) i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme ai casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; oppure
- iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;
- (¹) (²) [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
- (¹) (³) o [b] gli animali sono nati dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
- (¹) (⁴) o [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.];
- ii) nella parte II delle note, le note 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:
- «(²) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.
- (³) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.
- (⁴) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione d'origine siano stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;
- 2) nell'allegato II, la parte 2 è così modificata:
- a) il modello di certificato veterinario BOV è così modificato:
- i) nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.9. è sostituito dal seguente:
- «(¹) [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
- a) il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- (¹) [b] gli animali da cui derivano le carni/carni macinate:
- i) sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (¹) o [b] gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (¹) [c] le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 (*);]

- (¹) o [c] i) le carni/carni macinate sono derivate da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato o indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali;
- iii) le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (³);]
- (¹) [d] le carni/carni macinate derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
- (¹) o [d] le carni/carni macinate non sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]
- (¹) [e] i) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- iii) le carni/carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(¹) o [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

- a) il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
- (¹) [c] le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]

(¹) o [c] le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (³).]]

(¹) o [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

- a) il paese o la regione di spedizione non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono stati classificati come paese o regione aventi un rischio indeterminato di BSE;

- b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

(¹) [d] le carni/carni macinate non contengono né sono derivate da:

- i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
- iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]

(¹) o [d] le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore ai 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (³).]]»;

ii) nella parte II delle note, la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«(³) Al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.»;

iii) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota (*):

«(*) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le carni/carni macinate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

b) il modello di certificato veterinario OVI è così modificato:

i) nella parte II.1. «Attestato sanitario», il punto II.1.9. è sostituito dal seguente:

«(¹) [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

- a) il paese o la regione di spedizione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(¹) o [b] gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

(¹) o [b] gli animali da cui derivano le carni/carni macinate:

- i) sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

- c) le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 (*);
- (¹) [d) le carni/carni macinate non sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini;]
- (¹) o [d) le carni/carni macinate derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
- (¹) [e) i) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- ii) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- iii) le carni/carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
- (¹) o [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
- a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
- c) le carni/carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini.]
- (¹) o [II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
- a) il paese o la regione di spedizione non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono stati classificati come paese o regione aventi un rischio indeterminato di BSE;
- b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
- d) le carni/carni macinate non contengono né sono derivate da:
- i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
- iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini.]»;

ii) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota (*):

«(*) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le carni/carni macinate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

1) nella parte III, il modello di certificato per le importazioni di gelatina destinata al consumo umano, modello GEL, è così modificato:

a) la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che la gelatina sopra descritta è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
- è stata prodotta a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

e, se di origine bovina, ovina e caprina,

è stata ottenuta da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(¹) e, ad eccezione della gelatina ottenuta da pelli,

(¹) — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

— la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (²);

— la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione della gelatina derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

— gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

- (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];
- (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che essa non contenga, e non sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
- o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
- o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - la gelatina è derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e da animali nati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, che non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
- o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - la gelatina non è derivata da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]»;

b) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 2:

«⁽²⁾ La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se la gelatina deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;

2) nella parte IV, il modello di certificato per le importazioni di collagene destinato al consumo umano, modello COL, è così modificato:

a) la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che il collagene sopra descritto è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
- è stato prodotto a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

⁽¹⁾ e, se di origine bovina, ovina e caprina,

è stato ottenuto da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

⁽¹⁾ e, ad eccezione del collagene ottenuto da pelli,

⁽¹⁾ — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

— il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) ⁽²⁾;

— il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione del collagene derivato da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

— gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

- ⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE];
 - ⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che esso non contenga, e non sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
 - ⁽¹⁾ o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]
 - ⁽¹⁾ o — [proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
 - agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - il collagene non è derivato da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.];
- b) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 2:
- «⁽²⁾ La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se il collagene deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;
- 3) nella parte V, il modello di certificato per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano, modello RCG, è così modificato:
- a) la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:

«Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme

specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) e certifica che le materie prime di cui sopra ottemperano a dette prescrizioni e in particolare che:

- ⁽¹⁾ [le ossa, le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento e i tendini e i legamenti di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

e/o

- ⁽¹⁾ [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

e/o

- ⁽¹⁾ [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

⁽¹⁾ e, se di origine bovina, ovina e caprina,

- sono state ottenute da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

⁽¹⁾ e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,

- ⁽¹⁾ — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

- non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) ⁽⁶⁾;

- non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime derivate da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

- gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];

- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

- (¹) o — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale destinate all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]
- (¹) o — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - le materie prime non sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.];
- b) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 6:
- «(⁶) La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.»;
- 4) nella parte VI, il modello di certificato per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano, modello TCG, è così modificato:
- a) la parte II.1. «Attestato sanitario» è sostituita dalla seguente:
- «Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui sopra ottemperano alle seguenti prescrizioni:
- sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati,
- e
- (¹) [le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]
- (¹) e/o
- [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

(¹) e/o

- [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

e

- (¹) — [sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di allevamento o selvatici, pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma per la produzione di collagene o gelatina, provengono da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:

- (¹) — [sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti, e successivamente separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C.]

- (¹) o [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C.]

- (¹) o [sono state sottoposte a trattamento acido in modo tale che il pH del nucleo è stato mantenuto a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione.]]

- (¹) o [sono pelli di ruminanti di allevamento, di suini, di pollame o di selvaggina, derivate da animali sani, che:

- (¹) — [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni]

- (¹) o [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]

- (¹) o [sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura almeno un pH del nucleo inferiore a 5 per un minimo di un'ora.]

- (¹) o [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore.]]

- (¹) o [sono ossa o pelli di ruminanti di allevamento, pelli di suini, di pollame, di pesci e di selvaggina, provenienti da paesi terzi, parti di paesi terzi e territori di cui all'allegato I, parte IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13), che sono state sottoposte a qualsiasi altro trattamento rispetto a quelli sopraelencati e che provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 o al regolamento (CE) n. 853/2004,

(¹) e, se di origine bovina, ovina e caprina,

— sono derivate da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(¹) e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,

- (¹) — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

— non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (*);

- non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime trattate derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;
 - gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
 - ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];
 - ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, e non siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]
- ⁽¹⁾ o — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale destinate all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]
- ⁽¹⁾ o — [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);
- agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
 - le materie prime trattate non sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]»;

b) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 4:

- «⁽⁴⁾ La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime trattate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.».
-

ALLEGATO III

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012, il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano è modificato come segue:

1) nella parte II «Informazioni sanitarie», punto II.2.A., la lettera E) è sostituita dalla seguente:

«E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:

(¹) [(E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

1. i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni *ante* e *post-mortem*;
2. i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
3. i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione dei prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nel quale non si siano verificati casi indigeni di BSE;
4. i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
5. se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, a tali animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, e non siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]

(¹) o [(E2) nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

1. i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni *ante* e *post-mortem* e non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
2. i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono, o sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

(¹) (⁴) 3. nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione avente un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) il paese o la regione sono stati classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni *ante* e *post-mortem*;

(¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

ii) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]

(¹) o [(E.3) nel caso di importazioni da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE:

1. ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti, e gli animali hanno superato le ispezioni *ante* e *post mortem*;

2. i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

3. i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non sono derivati da:

a) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

c) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

(¹) (⁴) 4. nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione avente un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il paese o la regione sono stati classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni *ante* e *post-mortem*;

(¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]»;

2) nella parte II delle note, è aggiunta la seguente nota 11:

«⁽¹⁾ La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se i prodotti di origine animale derivano da bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.».
